

La legge fondamentale ungherese

25 aprile 2011¹

O Signore, benedici gli ungheresi!

PROFESSIONE DI FEDE NAZIONALE

Noi, membri della nazione ungherese, all'alba di questo nuovo millennio, proclamiamo con senso di responsabilità nei confronti di tutti gli ungheresi quanto segue:

Noi siamo fieri che il nostro re Santo Stefano abbia costruito lo Stato ungherese sopra delle basi solide, facendo entrare la nostra patria nell'Europa cristiana.

Noi siamo fieri dei nostri antenati che si sono battuti per la sopravvivenza, la libertà e la sovranità della nostra nazione.

Noi siamo fieri delle notevoli creazioni intellettuali degli Ungheresi.

Noi siamo fieri che il nostro popolo si sia battuto nel corso dei secoli per difendere l'Europa, contribuendo all'edificazione dei suoi valori comuni grazie al suo talento e alla sua assiduità.

Noi riconosciamo la virtù unificatrice della cristianità per la nostra nazione. Noi rispettiamo le differenti tradizioni religiose del nostro paese.

Noi promettiamo di preservare l'unità intellettuale e morale della nostra nazione lacerata dai tormenti dei secoli precedenti. Le minoranze etniche che vivono con noi fanno parte della comunità politica ungherese e sono elementi costitutivi della nazione.

Noi ci impegniamo a preservare e a mantenere la cultura ungherese, la nostra unica lingua, la lingua e la cultura delle minoranze etniche che vivono in Ungheria e i valori del bacino dei Carpazi creati dall'uomo o che gli sono stati conferiti dalla natura. Noi ci assumiamo la responsabilità per i nostri discendenti, e per questo noi difenderemo le condizioni di vita delle generazioni future, per i nostri successori, con un utilizzo ottimale delle nostre risorse materiali, intellettuali e naturali.

Noi crediamo che la nostra cultura nazionale costituisca un ricco contributo alla diversità dell'unità europea.

Noi rispettiamo la libertà e la cultura degli altri popoli e promuoviamo la cooperazione con tutte le nazioni del mondo.

Noi affermiamo che la dignità dell'uomo si fonda sulla vita umana.

Noi affermiamo che la libertà individuale può essere realizzata solo in cooperazione con altre persone.

Noi affermiamo che la famiglia e la nazione costituiscono la struttura essenziale della nostra vita in comune sono e che i nostri valori fondamentali di coesione sono la fedeltà, la fede e l'amore.

Noi affermiamo che la forza della comunità e l'onore di ciascuna persona sono basate sul lavoro, come creazione dello spirito umano.

Noi riconosciamo il nostro dovere di aiutare i poveri e gli indigenti.

¹ Traduzione in lingua italiana a cura di Francesca Romana Dau, dal testo prodotto in inglese dal Consiglio d'Europa nel 2011, affiancato dalla traduzione francese e dal testo in lingua originale ungherese. La traduzione è stata effettuata tenuto conto delle precedenti versioni disponibili in lingua italiana, per molte parti coincidenti con quella nuova, effettuate dal Prof. Mario Ganino pubblicata in P. Biscaretti di Ruffia, M. Ganino, a cura di, *Le Costituzioni di sette Stati di recente ristrutturazione*, Giuffrè, Milano, 1996, e dalla traduzione effettuata privatamente, per conto del Dipartimento di Studi internazionali dell'Università Statale di Milano, dal Dott. Cristiano Preiner dell'Università di Napoli "L'Orientale".

Noi riconosciamo che gli obiettivi comuni del cittadino e dello Stato sono il benessere, la sicurezza, l'ordine, la giustizia e la libertà.

Noi riconosciamo che il potere del popolo si può affermare solo se lo Stato si mette al servizio dei cittadini con equità, senza abusi né imparzialità.

Noi rispettiamo le conquiste della nostra Costituzione storica e la Sacra Corona che incarna la continuità costituzionale dello Stato ungherese e l'unità nazionale.

Noi non riconosciamo la sospensione della nostra Costituzione storica che ci è stata imposta durante delle occupazioni straniere. Noi rigettiamo tutte le prescrizioni sui crimini contro l'umanità commessi contro la nazione ungherese e contro i suoi cittadini durante le dittature del nazional-socialismo e del comunismo.

Noi non riconosciamo la Costituzione comunista del 1949 perché ha instaurato un regime tirannico; per tale ragione, la proclamiamo nulla.

Noi riconosciamo i deputati della prima Assemblea nazionale libera dell'Ungheria il cui primo decreto è stato quello di affermare che la nostra libertà proviene dalla nostra rivoluzione del 1956.

Il 2 maggio 1990 è per noi la data nella quale la nostra nazione ha ritrovato la sua autodeterminazione perduta il 19 marzo 1944, con l'instaurazione di una rappresentanza popolare prodotta dalle prime elezioni libere. Noi consideriamo questa come l'inizio della nuova democrazia e del nuovo ordine costituzionale del nostro paese.

Noi riconosciamo che dopo i decenni del ventesimo secolo, che hanno condotto ad un capovolgimento della morale, abbiamo un bisogno impellente di un rinnovamento morale e intellettuale.

Noi mettiamo la nostra fede in un avvenire modellato insieme, nella vocazione delle giovani generazioni. Noi crediamo che i nostri bambini e i nostri nipoti avranno il talento, la tenacia e la forza morale per restituire la grandezza dell'Ungheria.

La Legge fondamentale costituisce la base del nostro sistema giuridico, un contratto tra gli Ungheresi del passato, del presente e del futuro, un quadro vivente che esprime la volontà della nazione, la forma secondo la quale noi desideriamo vivere.

Noi, cittadini dell'Ungheria, siamo pronti a fondare l'ordine del nostro paese sulla cooperazione nazionale.

I principi fondamentali

Articolo A)

Il nome della nostra patria è "Ungheria".

Articolo B)

- (1) L'Ungheria è uno Stato di diritto sovrano e democratico.
- (2) L'Ungheria è una Repubblica.
- (3) La fonte del potere politico è il popolo.
- (4) Il popolo esercita il potere attraverso i suoi rappresentanti eletti o, in casi eccezionali, in modo diretto.

Articolo C)

- (1) Il funzionamento dello Stato ungherese si fonda sulla separazione dei poteri.

(2) Nessuno può avere come obiettivo la presa o l'esercizio del potere con la violenza, o la detenzione esclusiva del potere. Ciascuno ha il diritto e, allo stesso tempo, il dovere di agire per le vie legali contro simili tentativi.

(3) Solo lo Stato ha il diritto di fare uso della forza per far applicare la Legge fondamentale e il diritto.

Articolo D)

Mossa dalla coesione di una nazione ungherese unita, l'Ungheria si assume la responsabilità della situazione degli Ungheresi che vivono fuori dalle frontiere del paese. L'Ungheria promuove il mantenimento e lo sviluppo delle loro comunità. Sostiene gli sforzi messi in atto per mantenere la loro "magiarità", per far applicare i loro diritti individuali e collettivi, per creare degli organi collettivi di autogoverno e per assicurare la loro prosperità nella terra natale. Garantisce la cooperazione tra loro e l'Ungheria.

Articolo E)

(1) Nell'obiettivo del pieno raggiungimento della libertà, del benessere e della sicurezza dei popoli europei, l'Ungheria partecipa alla costruzione dell'unità europea.

(2) L'Ungheria, in quanto membro dell'Unione europea può, in applicazione di un trattato, esercitare determinate competenze costituzionali in comune con altri Stati membri, per il tramite delle istituzioni europee, nella misura necessaria all'esercizio dei diritti e dei doveri previsti dai trattati fondatori delle Comunità europee e dell'Unione europea.

(3) Il diritto dell'Unione europea – nel quadro del comma (2) – può fissare delle norme generali vincolanti.

(4) Il mandato necessario alla ratifica e alla promulgazione di un trattato indicato nel comma (2) deve essere oggetto di un voto dell'Assemblea nazionale a maggioranza dei due terzi.

Articolo F)

(1) La capitale dell'Ungheria è Budapest

(2) Il territorio dell'Ungheria è diviso in dipartimenti, città e comuni. Le città possono essere divise in distretti.

Articolo G)

(1) Il figlio di un cittadino ungherese è cittadino ungherese di nascita. Altre possibilità di ottenere la cittadinanza ungherese possono egualmente essere determinate da una legge organica.

(2) L'Ungheria protegge i suoi cittadini.

(3) Nessuno può essere privato della nazionalità ungherese, sia che l'abbia ottenuta per nascita sia per via legale.

(4) Le norme concernenti la cittadinanza sono determinate con legge organica.

Articolo H)

(1) La lingua ufficiale dell'Ungheria è l'ungherese.

(2) L'Ungheria difende la lingua ungherese.

(3) L'Ungheria protegge la lingua dei segni ungherese in quanto elemento della cultura ungherese.

Articolo I)

(1) Lo stemma dell'Ungheria è uno scudo partito, la cui base arrotondata termina a punta al centro. Sul lato sinistro il campo è rosso e argento diviso in otto strisce alternate; mentre sul lato destro il campo è rosso con una croce doppia posta sopra una corona d'oro, poggiante su di una triplice collina verde. Sopra lo stemma è posta la Sacra Corona d'Ungheria.

(2) La bandiera ungherese si compone di tre strisce orizzontali di eguale larghezza, nell'ordine dall'alto verso il basso, di colore rosso, bianco e verde. Il colore rosso simboleggia la forza, il colore bianco simboleggia la fedeltà e il colore verde la speranza.

(3) L'inno nazionale dell'Ungheria è il poema di Ferenc Kölcsey, intitolato "Inno" musicato da Ferenc Erkel.

(4) Lo stemma e la bandiera possono essere utilizzati anche nelle altre forme elaborate nel corso della storia. Le norme concernenti l'utilizzo dello stemma e della bandiera, e le decorazioni dello Stato sono definite con legge organica.

Articolo J)

(1) Le feste nazionali dell'Ungheria sono:

a) il 15 marzo, in commemorazione della rivoluzione e della guerra d'indipendenza del 1848-49;

b) il 20 agosto, in commemorazione della fondazione dello Stato e del suo fondatore, il Re Santo Stefano; e

c) il 23 ottobre, in commemorazione della rivoluzione e della lotta d'indipendenza del 1956.

2) La festa nazionale ufficiale è il 20 agosto.

Articolo K)

La moneta nazionale ufficiale dell'Ungheria è il fiorino ungherese.

Articolo L)

(1) L'Ungheria protegge l'istituzione del matrimonio come unione di vita di un uomo e di una donna fondata su di una decisione volontaria, e la famiglia come la base della sopravvivenza della nazione.

(2) L'Ungheria promuove la natalità.

(3) La tutela della famiglia è regolata con legge organica.

Articolo M)

(1) L'economia dell'Ungheria si fonda sul lavoro che produce valore e sulla libertà di impresa.

(2) L'Ungheria garantisce le condizioni necessarie alla libertà e alla concorrenza economica, adotta misure contro ogni abuso di posizione dominante e difende i diritti dei consumatori.

Articolo N)

(1) L'Ungheria adotta il principio di una gestione del bilancio equilibrata, trasparente e sostenibile.

(2) La responsabilità primaria per l'attuazione del principio delineato al comma (1) spetta all'Assemblea nazionale e al Governo.

(3) Nell'esercizio delle loro funzioni, la Corte costituzionale, le corti ordinarie, i governi locali e gli altri organi amministrativi dello Stato sono obbligati a rispettare il principio definito al comma (1).

Articolo O)

Ogni persona è responsabile di se stessa e deve contribuire alle azioni della comunità e dello Stato secondo i propri mezzi e le proprie capacità.

Articolo P)

Tutte le risorse naturali, in particolare i terreni agricoli e le riserve di acqua, la biodiversità, e segnatamente le specie vegetali e animali locali, ed anche i valori culturali, fanno parte del patrimonio comune della nazione, la cui preservazione rientra nella responsabilità dello Stato e di ciascuna persona.

Articolo Q)

- (1) Al fine di creare e mantenere la pace e la sicurezza, e di garantire uno sviluppo sostenibile dell'umanità, l'Ungheria si impegna per la cooperazione con ogni nazione e paese del mondo.
- (2) Al fine di dare attuazione ai propri obblighi contratti nell'ambito del diritto internazionale, l'Ungheria garantisce la compatibilità tra il diritto internazionale e il diritto interno.
- (3) L'Ungheria accetta le norme del diritto internazionale universalmente riconosciute. Le altre fonti del diritto internazionale diventano parte dell'ordinamento ungherese attraverso la pubblicazione ufficiale in un testo di legge.

Articolo R)

- (1) La Legge fondamentale è la base dell'ordinamento ungherese.
- (2) La Legge fondamentale e le norme stabilite in modo conforme ad essa si applicano a tutti.
- (3) Le disposizioni della Legge fondamentale devono essere interpretate in modo conforme con la Professione di fede nazionale che viene allegata e con i contenuti della nostra Costituzione storica.

Articolo S)

- (1) Le proposte di adozione di una nuova Legge fondamentale o di modifica possono essere presentate dal Presidente della Repubblica, dal Governo, da una commissione parlamentare o da qualsiasi membro dell'Assemblea nazionale.
- (2) L'adozione di una nuova Legge fondamentale o la modifica della stessa devono essere approvati con una maggioranza dei due-terzi dei voti di tutti i membri dell'Assemblea nazionale.
- (3) La nuova Legge fondamentale, o una modifica della stessa, è firmata dal Presidente dell'Assemblea nazionale, che la trasmette al Presidente della Repubblica. Entro cinque giorni dalla sua recezione, il Presidente della Repubblica firma la legge che gli è stata inviata e dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- (4) Al momento della pubblicazione, la Legge Fondamentale modificata deve contenere il titolo, il numero seriale dell'emendamento e la data della pubblicazione.

Articolo T)

- (1) Solo una norma giuridica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, adottata da un organo designato dalla Legge fondamentale e dotato del potere normativo, può stabilire delle norme vincolanti e generali di comportamento. Una legge organica può disporre la modifica di un decreto municipale o di una norma giuridica adottata nella vigenza di un ordine giuridico speciale.
- (2) Sono considerate norme aventi valore giuridico le leggi, i decreti del Governo, i decreti del Primo ministro, i decreti ministeriali, i decreti del Presidente della Banca nazionale dell'Ungheria, le ordinanze emesse dai direttori degli organismi di regolazione autonoma, e le ordinanze

municipali. Sono norme aventi valore giuridico anche le ordinanze del Consiglio di difesa nazionale, adottate durante uno stato di eccezione, o le ordinanze del Presidente della Repubblica.

(3) Nessuna norma giuridica può essere in contrasto con la Legge fondamentale.

(4) Le leggi organiche (*sarkalatos törvény*) sono atti normativi dell'Assemblea nazionale, la cui adozione e modifica richiede una maggioranza dei due-terzi dei voti dei deputati presenti.

DIRITTI DI LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ

Articolo I

(1) I diritti fondamentali, inviolabili e inalienabili dell'uomo devono essere rispettati dallo Stato. La loro tutela costituisce un obbligo primario dello Stato.

(2) L'Ungheria riconosce i diritti fondamentali individuali e collettivi.

(3) Le norme concernenti i diritti e i doveri fondamentali sono determinate da una legge. Un diritto fondamentale non può essere limitato, al fine di permettere l'esercizio di un altro diritto fondamentale o di proteggere un valore costituzionale, se non in misura assolutamente necessaria e proporzionale allo scopo da perseguire e nel rispetto del contenuto essenziale di tale diritto fondamentale.

(4) Le persone giuridiche, istituite con una legge, godono dei diritti fondamentali e adempiono i doveri che, per loro natura, non si applicano solo alle persone naturali.

Articolo II

La dignità umana è inviolabile. Ogni persona ha diritto alla vita e alla dignità umana; la vita dell'embrione deve essere protetta sin dal momento del concepimento.

Articolo III

(1) Nessuno può essere soggetto a tortura, ad alcun trattamento o pena disumana e degradante, o essere ridotto in schiavitù. Il traffico di persone umane è proibito.

(2) Nessuno può essere sottoposto ad un esperimento medico o scientifico senza il proprio consenso libero e informato.

(3) Ogni pratica eugenetica che abbia per obiettivo la selezione delle persone, l'utilizzo del corpo umano o dei suoi organi a fini di lucro, o la clonazione di essere umani, è proibita.

Articolo IV

(1) Ciascun individuo ha il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona.

(2) Nessuno può essere privato della libertà, tranne per dei motivi e secondo delle procedure disposte da una legge. Nessuno può essere privato in modo definitivo della libertà, tranne nei casi in cui abbia commesso un reato penale volontario e violento.

(3) Ogni individuo messo sotto indagine e detenuto per aver commesso un reato penale deve essere rilasciato o tradotto di fronte ad un giudice, nel più breve tempo possibile. Il tribunale è tenuto a dare udienza alla persona tradotta e a prendere una decisione senza ritardo, per il tramite di una pronuncia scritta e motivata, del suo rilascio o della sua detenzione.

(4) Ogni individuo la cui libertà è stata limitata in modo ingiustificato o illegale ha diritto ad una riparazione del torto subito.

Articolo V

Ogni persona ha diritto, secondo le disposizioni previste dalla legge, di rispondere ad un attacco illecito contro la sua persona o contro la sua proprietà, o contro delle minacce dirette.

Articolo VI

- (1) Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del domicilio, della libera corrispondenza e della buona reputazione.
- (2) Ogni persona ha diritto alla protezione dei propri dati personali e all'accesso e alla diffusione dei dati di pubblico interesse.
- (3) Il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e all'accesso ai dati di pubblico interesse è controllato da un'autorità indipendente istituita con legge organica.

Articolo VII

- (1) Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto implica la libertà di scegliere o di cambiare religione o convinzione, ed anche la libertà di manifestare o meno la propria religione o convinzione sia individualmente che in modo comunitario, sia in luoghi pubblici che nella vita privata, tramite l'insegnamento, la pratica del culto e lo svolgimento di riti.
- (2) Lo Stato e la Chiesa sono separati. Le Chiese sono indipendenti. Lo Stato deve cooperare con le Chiese per obiettivi comuni.
- (3) Le norme concernenti le Chiese sono determinate con legge organica.

Articolo VIII

- (1) Ogni persona ha diritto alla libertà di riunirsi pacificamente.
- (2) Ogni persona ha diritto di fondare e di aderire ad un'organizzazione.
- (3) Il diritto alla libera associazione deve permettere la libera costituzione e l'attività dei partiti politici. I partiti politici contribuiscono alla formazione e all'espressione della volontà del popolo. I partiti politici non possono partecipare direttamente all'esercizio dell'autorità pubblica.
- (4) Le norme concernenti l'attività e al finanziamento dei partiti politici sono definite con legge organica.
- (5) Il diritto alla libertà di associazione deve permettere la libera costituzione e attività dei sindacati e di altre organizzazioni di rappresentanza.

Articolo IX

- (1) Ciascun individuo ha diritto alla libertà di manifestazione del pensiero.
- (2) L'Ungheria riconosce e tutela la libertà e il pluralismo della stampa, assicura le condizioni della libera informazione necessaria per la formazione di un'opinione pubblica democratica.
- (3) Le norme concernenti la libertà di stampa e l'autorità di vigilanza sui servizi mediatici, sui prodotti della stampa e sul mercato dell'informazione sono determinate con legge organica.

Articolo X

- (1) L'Ungheria tutela la libertà della ricerca scientifica e la creazione artistica, ed anche la libertà di apprendimento e, nel quadro stabilito dalla legge, la libertà di insegnamento per l'acquisizione del più alto livello di conoscenza possibile.
- (2) Lo Stato non è autorizzato a decidere in materia di verità scientifiche. Solo le persone che esercitano una professione scientifica hanno il diritto di definire il valore delle ricerche scientifiche.

(3) L'Ungheria protegge la libertà scientifica e artistica dell'Accademia ungherese delle scienze e dell'Accademia ungherese delle arti.

(4) Le istituzioni per l'insegnamento superiore sono indipendenti sul piano dei contenuti e della metodologia della ricerca e dell'insegnamento da adottare, solo gli aspetti organizzativi e finanziari sono regolati con legge.

Articolo XI

(1) Ciascun cittadino ungherese ha diritto all'istruzione.

(2) L'Ungheria promuove questo diritto con l'estensione e la generalizzazione dell'istruzione pubblica, per il tramite dell'istruzione elementare gratuita e obbligatoria, dell'insegnamento secondario gratuito e accessibile a tutti, e dell'insegnamento superiore accessibile a tutti in funzione dei propri meriti e del sostegno materiale, determinato dalla legge, accordato ai destinatari dell'insegnamento.

Articolo XII

(1) Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta e di creare una o più attività imprenditoriali. Ciascuno è tenuto, in funzione delle sue capacità e delle sue possibilità, di contribuire allo sviluppo della comunità.

(2) L'Ungheria si sforza di creare le condizioni che permettano a tutte le persone idonee fisicamente al lavoro e che abbiano ne desiderio, di poter lavorare.

Articolo XIII

(1) Ogni persona ha diritto alla proprietà e alla successione. La proprietà implica una responsabilità sociale.

(2) L'esproprio non è consentito, tranne nei casi eccezionali, per il perseguimento dell'interesse generale, nei casi e condizioni previste dalla legge e soggetto ad un pieno, incondizionato e immediato indennizzo.

Articolo XIV

(1) Nessun cittadino ungherese può essere espulso dal territorio dell'Ungheria e ciascuno può ritornare dall'estero quando lo desidera. I fuoriusciti stranieri residenti in Ungheria non possono essere espulsi se non sulla base di una decisione avente forza di legge. L'espulsione collettiva è proibita.

(2) Nessuno può essere espulso o estradato verso uno Stato dove esista il serio rischio che venga sottoposto a pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani.

(3) L'Ungheria accorda, su domanda, il diritto di asilo alle persone che non possiedano la nazionalità ungherese che subiscono o che temono, a ragione, di subire delle persecuzioni nel paese di origine o nel paese di residenza, per motivi legati alla razza, alla nazionalità, all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle loro opinioni religiose o politiche, qualora, né il paese di origine, né altri paesi decidano di proteggerli.

Articolo XV

(1) Ogni persona è eguale davanti alla legge. Ogni individuo è dotato della capacità giuridica.

(2) L'Ungheria assicura a tutti il rispetto dei diritti fondamentali, senza discriminazione fondata sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla disabilità, sulla lingua, sulla religione, sull'opinione politica o

su di ogni altra opinione, sull'origine nazionale o sociale, sulla situazione patrimoniale, sulla nascita o su ogni altra situazione.

(3) Le donne e gli uomini sono eguali.

(4) L'Ungheria incoraggia la realizzazione dell'eguaglianza delle opportunità tramite misure specifiche.

(5) L'Ungheria protegge le donne, le persone anziane e le persone disabili, tramite delle misure specifiche.

Articolo XVI

(1) Ogni fanciullo ha diritto alla protezione e alle cure necessarie al suo sviluppo fisico, mentale e morale.

(2) I genitori hanno diritto di scegliere l'istruzione che desiderino dare al proprio figlio.

(3) I genitori hanno il dovere di assicurare il mantenimento dei loro figli minori. Questo dovere comprende anche l'istruzione dei figli.

Articolo XVII

(1) I lavoratori e i datori di lavoro – tenuto conto delle garanzie dell'impiego, della stabilità dell'economia nazionale e degli altri obiettivi comuni – cooperano tra di loro.

(2) Nei casi e nelle condizioni previste dalla legge, i lavoratori, i datori di lavoro e le loro organizzazioni hanno il diritto di negoziare tra loro, di concludere, sulla base di queste negoziazioni, contratti collettivi, di ricorrere a delle azioni collettive e di interrompere il lavoro per difendere i propri interessi.

Articolo XVIII

(1) Il lavoro dei fanciulli è proibito, tranne nei casi previsti dalla legge che non mettano a rischio il loro sviluppo fisico, mentale e morale.

(2) L'Ungheria assicura la protezione dei giovani e dei genitori tramite misure specifiche.

Articolo XIX

(1) L'Ungheria si sforza di offrire a tutti i suoi cittadini la sicurezza sul piano sociale. Ogni cittadino ungherese ha diritto al sostegno previsto dalla legge nei casi di maternità, di malattia, di disabilità, di vedovanza, di condizione di orfano e di disoccupazione involontaria.

(2) L'Ungheria promuove la sicurezza sul piano sociale nelle condizioni fissate dal comma (1) e, nei casi di altre persone che sono in stato di necessità, tramite un sistema di istituzioni e di misure sociali.

(3) La legge può fissare la natura e l'ampiezza delle misure sociali in funzione dell'utilità dell'attività della persona beneficiaria della misura sociale.

(4) La legge assicura la sussistenza delle persone anziane con il mantenimento di un sistema pensionistico unico statale basato sulla solidarietà sociale e permettendo il funzionamento delle istituzioni sociali istituite su base volontaria. La legge può fissare le condizioni del diritto alla pensione statale tenendo conto della necessità di protezione della donna.

Articolo XX

(1) Ogni persona ha diritto alla salute fisica e mentale.

(2) L'Ungheria promuove il rispetto del diritto descritto al comma (1) tramite un'agricoltura senza organismi geneticamente modificati, della garanzia di accesso a delle derrate alimentari sane e

all'acqua potabile, della sicurezza del lavoro, delle istituzioni sanitarie, delle cure mediche, della promozione dello sport e dell'esercizio fisico regolare e della protezione dell'ambiente.

Articolo XXI

- (1) L'Ungheria riconosce e promuove l'applicazione del diritto di tutti ad un ambiente sano.
- (2) Colui che nuoce all'ambiente è tenuto, secondo le disposizioni fissate dalla legge, a riparare i danni o ad assumere i costi inerenti a questa riparazione.
- (3) E' vietato importare rifiuti tossici in Ungheria a fini di stoccaggio.

Articolo XXII

L'Ungheria si sforza di garantire le condizioni per un alloggio degno e per l'accesso ai servizi pubblici di tutti.

Articolo XXIII

- (1) Ogni cittadino ungherese adulto ha il diritto di voto e il diritto di elettorato passivo alle elezioni dei membri dell'Assemblea nazionale, dei rappresentanti locali/rappresentanti delle collettività locali e dei sindaci, e all'elezione dei membri del Parlamento europeo.
- (2) Ogni cittadino adulto di ogni altro stato membro dell'Unione Europea residente in Ungheria deve avere il diritto di essere un elettore ed anche candidato alle elezioni dei rappresentanti locali e dei sindaci, e dei membri del Parlamento europeo.
- (3) Ogni persona adulta che è riconosciuta essere un rifugiato, immigrato o residente in Ungheria ha il diritto di votare alle elezioni dei rappresentanti locali e dei sindaci.
- (4) L'esercizio del diritto di voto può essere soggetto, parzialmente o completamente, al possesso della residenza in Ungheria, e il suffragio passivo può essere soggetto ad ulteriori condizioni disciplinate con legge organica.
- (5) Ogni elettore può partecipare alle elezioni dei rappresentanti locali e dei sindaci nel luogo di residenza o dell'indirizzo di soggiorno/residenza registrato.
- (6) Una persona che ha perso il diritto di voto a seguito di una pronuncia giudiziaria per aver commesso un crimine o per incapacità mentale non deve avere diritto di suffragio. I cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea, residenti in Ungheria sono privati del diritto all'elettorato passivo qualora abbiano perso il diritto di voto nel proprio paese di origine, sulla base di una norma di legge o per via di una decisione giudiziaria o amministrativa dello Stato di cittadinanza.
- (7) Ogni persona che ha diritto al voto alle elezioni dei membri dell'Assemblea nazionale deve avere il diritto di partecipare ai referendum nazionali. Ogni persona che ha diritto di voto alle elezioni dei rappresentanti locali e dei sindaci deve avere il diritto di partecipare ai referendum locali.
- (8) Ogni cittadini ungherese ha il diritto di ottenere un impiego pubblico che corrisponda alle sue attitudini, qualifiche e conoscenze professionali. Gli impieghi dell'amministrazione pubblica che non possono essere occupati dai membri o dai funzionari dei partiti sono definiti da una legge.

Articolo XXIV

- (1) Ogni persona ha il diritto ad una gestione imparziale ed equa dei propri affari da parte dello Stato, entro un termine ragionevole. Questo diritto comprende l'obbligo per le autorità di giustificare le proprie decisioni come determinato dalla legge.
- (2) Ogni persona ha il diritto ad una riparazione, secondo le disposizioni della legge, per i danni causati in violazione dei propri diritti dalle autorità nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo XXV

Ogni persona ha il diritto di presentare per iscritto, in modo individuale o collettivo, una domanda o un reclamo ad ogni organo che esercita un pubblico potere.

Articolo XXVI

Lo Stato si sforza di adottare le soluzioni tecnologiche e i progressi della scienza più recenti per rendere efficienti le sue attività, per elevare la qualità dei servizi pubblici, per promuovere la trasparenza degli affari pubblici e promuovere l'eguaglianza di opportunità.

Articolo XXVII

- (1) Chiunque si trova o risiede legalmente sul territorio dell'Ungheria ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliere liberamente la propria residenza.
- (2) Ogni cittadino ungherese deve avere il diritto alla protezione diplomatica da parte dell'Ungheria durante i soggiorni all'estero.

Articolo XXVIII

- (1) Ognuno ha il diritto a che le accuse presentate contro di lui, così come i propri diritti e i suoi doveri, siano esaminati entro un tempo ragionevole, secondo la procedura legale, nel corso di un processo pubblico, da parte di un tribunale indipendente e imparziale stabilito dalla legge.
- (2) Nessuno può essere ritenuto colpevole fino a quando la sua responsabilità penale non sia stata riconosciuta effettivamente dal giudizio di una corte/fino a quando una decisione di un tribunale non abbia verificato la sua responsabilità penale.
- (3) Ogni persona soggetta ad un'accusa penale ha il diritto alla difesa ad ogni stadio della procedura di giudizio. La difesa non può essere chiamata a rispondere per le opinioni espresse nel corso della procedura.
- (4) Nessuno può essere ritenuto colpevole o punito per un'azione che, al momento in cui era stata commessa, non era considerata un reato secondo il diritto ungherese o – nel quadro di un trattato internazionale o di un atto giuridico dell'Unione europea – del diritto di un altro Stato.
- (5) Il comma (4) non esclude che una persona venga perseguita e punita per delle azioni che, al momento in cui sono state commesse, costituivano un atto delittuoso secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
- (6) Fatta eccezione per i casi straordinari di ricorso fissati dalla legge, nessuno può essere dichiarato colpevole né punito per un'infrazione per la quale era già stato condannato o prosciolto in virtù di una decisione giuridicamente vincolante per l'Ungheria o – nel quadro di un trattato internazionale o di un atto giuridico dell'Unione europea – in un altro Stato.
- (7) Ogni persona ha il diritto di presentare, secondo le modalità previste dalla legge, un ricorso contro una decisione giudiziaria, amministrativa o proveniente da un'altra autorità che violi i propri diritti o arrechi danno ad interesse legittimo.

Articolo XXIX

- (1) Le nazionalità che vivono in Ungheria sono elementi costitutivi dello Stato. Ogni cittadino ungherese che appartiene ad un'altra nazionalità ha il diritto di esprimere liberamente e di preservare la propria identità. Le nazionalità che vivono in Ungheria hanno il diritto di sviluppare la propria cultura, di utilizzare la propria lingua materna, di ricevere l'insegnamento nella loro lingua materna e di utilizzare il proprio nome nella propria lingua.

(2) Le nazionalità che vivono in Ungheria hanno il diritto di istituire organi di auto-governo locale e nazionale.

(3) Le norme concernenti i diritti delle nazionalità che vivono in Ungheria e le norme concernenti l'elezione degli organi di autogoverno locale e nazionale sono fissate con legge organica.

Articolo XXX

(1) Ogni persona contribuisce secondo le proprie capacità e la propria partecipazione all'economia, a coprire i bisogni comuni.

(2) Il peso finanziario supplementare che grava sulle persone che hanno dei bambini a carico deve essere preso in considerazione nella determinazione del tasso di contribuzione al finanziamento dei bisogni comuni.

Articolo XXXI

(1) La difesa della patria è un dovere di ciascun cittadino ungherese.

(2) L'Ungheria deve mantenere una forza volontaria di riserva militare per la difesa nazionale.

(3) Durante uno stato di emergenza, o qualora l'Assemblea nazionale decida in tal modo per approvare uno stato di difesa preventiva e a maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati presenti, ogni maschio maggiorenne, cittadino ungherese che vive in Ungheria deve adempiere il servizio militare. Se il servizio militare è incompatibile con la coscienza della persona obbligata a compiere il servizio militare, essa dovrà adempiere un servizio senza porto d'armi. Le modalità e la regolamentazione dettagliata per il servizio militare sono definite con legge organica.

(4) Ogni cittadino ungherese maggiorenne che risiede sul territorio ungherese, durante lo Stato di emergenza, può essere chiamato a svolgere degli obblighi militari secondo disposizioni dettate con legge organica.

(5) Ogni cittadino ungherese adulto residente sul territorio ungherese, al fine di partecipare a delle missioni militari o alla gestione di una catastrofe, può essere obbligato dalla legge a prendere parte alla protezione civile.

(6) Ogni persona può essere obbligata, secondo le disposizioni dettate da una legge organica, a fornire servizi materiali ed economici per degli scopi di difesa e di gestione di una catastrofe.

LO STATO

L'Assemblea nazionale

Articolo 1 (ex art. 19)

(1) L'Assemblea nazionale è l'organo supremo di rappresentanza del popolo ungherese.

(2) L'Assemblea Nazionale:

a) adotta e emenda la Legge fondamentale dell'Ungheria;

b) adotta le leggi;

c) adotta il bilancio dello Stato e approva la sua attuazione;

d) autorizza il riconoscimento della natura giuridicamente vincolante dei trattati internazionali che rientrano nella propria competenza;

e) elegge il Presidente della Repubblica, i membri e il Presidente della Corte costituzionale, i membri e il Presidente della Corte suprema (la *Kúria*), il Procuratore generale, il mediatore dei diritti fondamentali e il Presidente della Corte dei conti;

f) elegge il Primo ministro e vota la mozione di fiducia al Governo;

- g) scioglie ogni organo rappresentativo locale la cui attività entra in contrasto con la Legge fondamentale,
- h) proclama la dichiarazione di uno stato di guerra e conclude la pace;
- i) prende decisioni sulle questioni rilevanti di ordine giuridico eccezionale o relative a delle operazioni militari;
- j) concede la grazia;
- k) esercita le altre responsabilità e competenze definite dalla Legge fondamentale e da altre leggi.

Articolo 2 (ex art. 71.1)

- (1) I deputati dell'Assemblea nazionale sono eletti dagli elettori a suffragio universale diretto, eguale e segreto secondo le modalità determinate da una legge organica.
- (2) La partecipazione delle minoranze etniche e nazionali che vivono in Ungheria al lavoro dell'Assemblea nazionale è regolamentato da una legge organica.
- (3) L'elezione dei deputati all'Assemblea nazionale – fatta eccezione delle elezioni che seguono uno scioglimento dell'Assemblea nazionale – ha luogo nel mese di aprile o maggio, ogni quattro anni.

Articolo 3

- (1) Il mandato dell'Assemblea nazionale ha inizio a partire dalla sessione inaugurale e termina con la sessione inaugurale dell'Assemblea nazionale successivo. La sessione inaugurale deve essere convocata dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalle elezioni.
- (2) L'Assemblea nazionale può decidere il proprio scioglimento.
- (3) Il Presidente della Repubblica può sciogliere l'Assemblea nazionale e contemporaneamente annunciare le elezioni qualora:
 - a) nel caso di cessazione del mandato del Governo, l'Assemblea nazionale non riesca ad eleggere alla carica di Primo Ministro, il candidato proposto dal Presidente della Repubblica, entro quaranta giorni dalla presentazione della prima candidatura, oppure
 - b) l'Assemblea nazionale non riesca ad adottare il bilancio statale per l'anno in corso, entro il 31 marzo.
- (4) Prima di sciogliere l'Assemblea nazionale, il Presidente della Repubblica è tenuto a consultare il Primo ministro, il Presidente dell'Assemblea nazionale, e i capi-gruppo parlamentari, per avere il loro parere.
- (5) Il Presidente della Repubblica può esercitare il proprio diritto definito al comma (3) comma a), fino a quando l'Assemblea nazionale non elegga il Primo ministro. Il Presidente della Repubblica può esercitare i suoi diritti secondo il comma (3) sub-comma b) fino a quando l'Assemblea nazionale non adotti il bilancio statale.
- (6) La nuova Assemblea nazionale deve essere eletta entro novanta giorni a partire dal giorno in cui proclama il proprio auto-scioglimento, o viene sciolta.

Articolo 4

- (1) I membri dell'Assemblea nazionale devono avere eguali diritti e doveri; essi svolgono le loro attività nell'interesse pubblico e ne deriva l'invalidità di qualsiasi mandato imperativo.
- (2) I membri dell'Assemblea nazionale sono titolari dell'immunità parlamentare e ricevono un'indennità che ha l'obiettivo di promuoverne l'indipendenza. Una legge organica definisce i pubblici uffici che non possono essere tenuti dai membri dell'Assemblea nazionale e determina altri casi di incompatibilità.
- (3) Il mandato di un membro dell'Assemblea nazionale termina:
 - a) al termine del mandato;

- b) per causa di decesso del deputato;
 - c) nel giorno della dichiarazione d'incompatibilità;
 - d) a causa di dimissioni del deputato;
 - e) se vengono meno le condizioni necessarie per l'eleggibilità;
 - f) se non partecipa ai lavori dell'Assemblea nazionale per un periodo pari ad un anno.
- (4) Qualora l'Assemblea nazionale si debba pronunciare su di una questione di incompatibilità, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei deputati presenti, sulla perdita delle condizioni di eleggibilità di un deputato o per constatare che il deputato non abbia partecipato al lavoro dell'Assemblea nazionale per un anno.
- (5) Le norme concernenti lo status e la remunerazione dei membri del Parlamento è definito da una legge organica.

Articolo 5

- (1) Le sessioni dell'Assemblea nazionale sono pubbliche. Su richiesta del Presidente della Repubblica, del Governo o di un membro dell'Assemblea nazionale, l'Assemblea nazionale può decidere a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri dell'Assemblea nazionale di tenere una sessione a porte chiuse.
- (2) L'Assemblea nazionale elegge tra i suoi membri, il Presidente della camera, il Vice-presidente e i segretari.
- (3) L'Assemblea nazionale istituisce al suo interno delle commissioni permanenti.
- (4) Al fine di coordinare le proprie attività, i deputati possono formare dei gruppi parlamentari, secondo le condizioni previste dal Regolamento parlamentare.
- (5) Le votazioni si considerano valide se più della metà dei deputati sono presenti.
- (6) Tranne nei casi in cui è previsto altrimenti dalla Legge fondamentale, il Parlamento decide a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. Il Regolamento parlamentare può stabilire che determinate decisioni vengano prese a maggioranza qualificata.
- (7) Il Parlamento determina la propria procedura e l'ordine del dibattito nel proprio Regolamento, adottato a maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati presenti.
- (8) Le disposizioni concernenti le sessioni regolari del Parlamento sono determinate con legge organica.

Articolo 6

- (1) L'iniziativa legislativa appartiene al Presidente della Repubblica, al Governo, ad ogni commissione parlamentare e a ciascun deputato.
- (2) L'Assemblea nazionale – su proposta del promotore del progetto di legge, del Governo o del Presidente dell'Assemblea nazionale prima del voto finale – può inviare la legge approvata alla Corte costituzionale affinché questa esprima il suo parere sulla compatibilità con la Legge fondamentale. L'Assemblea nazionale decide sulle sorti della proposta dopo il voto finale. Se la mozione viene approvata, il Presidente dell'Assemblea nazionale deve immediatamente inviare la legge adottata alla Corte costituzionale per l'esame della sua conformità con la Legge Fondamentale.
- (3) Il Presidente della camera firma la legge adottata e la invia al Presidente della Repubblica entro il termine di cinque giorni. Il Presidente della repubblica firma la legge e assicura la sua promulgazione tramite la pubblicazione entro il termine di cinque giorni a partire dal momento in cui l'ha ricevuta. Se l'Assemblea nazionale ha inviato l'atto alla Corte costituzionale, secondo quanto disposto dal comma (2) affinché ne esamini la sua compatibilità con la Legge fondamentale, il Presidente dell'Assemblea nazionale può firmare la legge e inviarla al Presidente della Repubblica solo nel caso in cui la Corte costituzionale non abbia rilevato alcuna violazione della Legge Fondamentale.

(4) Se il Presidente della Repubblica ritiene che la legge o qualche sua specifica disposizione è incostituzionale e che l'esame previsto al comma (2) non abbia avuto luogo, può trasmettere la legge alla Corte costituzionale affinché questa esamini la sua compatibilità con la Legge fondamentale.

(5) Se il Presidente della Repubblica non è d'accordo con la legge o con una qualche sua specifica disposizione e non ha ancora esercitato il diritto previsto al comma (4), prima di firmarla, può rinviarla, con le sue osservazioni, all'Assemblea nazionale per una nuova/ulteriore delibera/votazione/decisione. L'Assemblea nazionale deve discutere ancora una volta la legge e procede nuovamente alla sua adozione. Il Presidente della Repubblica può esercitare questo diritto anche se la Corte costituzionale non ha rilevato alcuna violazione di costituzionalità, nel corso dell'esame condotto sulla base della decisione del Parlamento.

(6) La Corte costituzionale decide sulla mozione prevista ai commi (2) o (4), seguendo una procedura di urgenza, entro un termine massimo di trenta giorni. Se la Corte costituzionale rileva una incostituzionalità, l'Assemblea nazionale discute nuovamente la legge, al fine di renderla compatibile con la Legge fondamentale.

(7) Se la Corte costituzionale non rileva alcuna violazione della Legge fondamentale nel corso dell'esame richiesto dal Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica è tenuto a firmarla e a promulgarla/disporre la sua pubblicazione, senza alcun ritardo.

(8) La Corte costituzionale può essere chiamata a esaminare nuovamente una legge discussa e adottata dall'Assemblea nazionale, secondo la procedura descritta al comma (6), per la sua conformità con la Legge fondamentale, secondo la procedura descritta ai commi (2) e (4). La Corte costituzionale si pronuncia, tramite una procedura di urgenza, su di una proposta entro il termine massimo di dieci giorni.

(9) Se l'Assemblea nazionale modifica una legge rinviata a seguito del disaccordo espresso dal Presidente della Repubblica, l'esame della compatibilità con la Legge fondamentale, in virtù dei commi (2) e (4), può essere richiesto solo per quanto riguarda le disposizioni modificate o invocando il mancato rispetto delle esigenze procedurali relative all'adozione di una legge e previste dalla Legge fondamentale.

Articolo 7

(1) Ciascun deputato può porre delle interrogazioni al Commissario per la tutela dei diritti fondamentali, al Presidente della Corte dei Conti, al Presidente della Banca nazionale ungherese e al Procuratore generale, in ordine ad ogni questione che rientri nelle rispettive competenze.

(2) Ciascun deputato può parimenti rivolgere delle interpellanze e delle interrogazioni al Governo e ad ogni suo singolo membro, in ordine ad ogni questione che rientri nelle rispettive competenze.

(3) L'attività di controllo delle commissioni parlamentari e l'obbligo di comparire di fronte ad una commissione sono regolamentate con legge organica.

I referendum nazionali

Articolo 8

(1) L'Assemblea nazionale è tenuta ad indire un referendum nazionale qualora vi sia una richiesta di almeno duecentomila elettori. L'Assemblea nazionale può indire un referendum qualora vi sia una richiesta da parte del Presidente della Repubblica, del Governo o di centomila elettori. L'esito prodotto da un referendum valido e definitivo deve essere vincolante per l'Assemblea nazionale.

(2) I referendum nazionali possono essere indetti su di una qualsiasi questione che rientri nelle responsabilità e competenze dell'Assemblea nazionale.

(3) Non possono essere organizzati referendum su:

- a) una qualsiasi questione rivolta alla modifica della Legge fondamentale,
- b) il contenuto di una legge sul bilancio centrale e le leggi di attuazione, le tasse dello Stato, i tributi e le tariffe doganali, nonché il contenuto della legge relativo alle imposte locali.
- c) il contenuto delle leggi sulle elezioni dei deputati, dei rappresentanti locali e dei sindaci, e dei membri del Parlamento europeo,
- d) un qualsiasi obbligo derivante da un trattato internazionale,
- e) una questione collegata alle risorse umane e all'istituzione di organizzazioni che rientrano nelle competenze del Parlamento,
- f) lo scioglimento volontario del Parlamento,
- g) lo scioglimento obbligatorio di ogni altro organo rappresentativo,
- h) la dichiarazione dello stato di guerra, dello stato di crisi nazionale e dello stato di emergenza, e sulla dichiarazione o estensione di uno stato di difesa preventiva,
- i) ogni questione relativa alla partecipazione alle operazioni militari,
- j) la concessione della grazia.

(4) Un referendum nazionale è considerato valido se più della metà degli elettori ha votato validamente, ed è efficace se più della metà degli elettori si è espresso nello stesso modo sul quesito.

Il Presidente della Repubblica

Articolo 9

(1) Il Capo dello Stato d'Ungheria è il Presidente della Repubblica. Egli esprime l'unità della nazione e vigila sul funzionamento democratico dell'organizzazione dello Stato.

(2) Il Presidente della Repubblica è il capo supremo delle forze armate ungheresi.

(3) Il Presidente della Repubblica:

- a) rappresenta l'Ungheria,
- b) può partecipare e prendere la parola alle sedute dell'Assemblea nazionale,
- c) può proporre un progetto di legge,
- d) può proporre l'indizione di un referendum nazionale,
- e) fissa la data delle elezioni parlamentari, dei rappresentanti locali e dei sindaci, e dei membri del Parlamento europeo, e per i referendum nazionali,
- f) prende le decisioni su di ogni ordine giuridico speciale,
- g) deve assistere alla sessione inaugurale dell'Assemblea nazionale,
- h) può sciogliere l'Assemblea nazionale,
- i) può inviare le leggi approvate alla Corte costituzionale per l'esame della conformità con la Legge fondamentale, o può rinviarle all'Assemblea nazionale per il riesame,
- j) nomina il primo ministro, il Presidente della Corte suprema (la *Kúria*), il Procuratore generale e il Commissario per la tutela dei diritti fondamentali,
- k) nomina i giudici di professione e il Presidente del Consiglio monetario,
- l) conferma la nomina del Presidente dell'Accademia Ungherese delle Scienze, e
- m) organizza il proprio ufficio.

(4) Il Presidente della Repubblica deve:

- a) riconoscere la natura vincolante degli accordi internazionali con previa autorizzazione del Parlamento,
- b) accreditare e ricevere ambasciatori e invitati,
- c) nomina i ministri, il Presidente e i Vicepresidenti della Banca Nazionale Ungherese, i Presidenti degli organismi autonomi di regolazione e i Professori universitari,
- d) nomina i Rettori delle Università,

- e) nomina e promuove i generali,
 - f) conferisce i titoli, le onorificenze e le decorazioni, e autorizza l'utilizzo delle decorazioni degli stati stranieri,
 - g) esercita il diritto di concedere la grazia in casi individuali,
 - h) decide su di ogni questione relativa all'amministrazione territoriale nell'ambito delle sue responsabilità e competenze, e
 - i) decide su di ogni questione legata all'acquisizione e alla perdita della cittadinanza,
 - j) decide su tutte le questioni che la legge attribuisce alle sue competenze.
- (5) Ogni provvedimento o decreto adottato dal Presidente nell'ambito del comma (4) richiede la controfirma di un membro del governo. Una legge può disporre che un decreto, adottato nell'ambito delle competenze statutarie del Presidente della Repubblica, non deve richiedere la controfirma.
- (6) Il Presidente della Repubblica può rifiutare di adempiere uno qualsiasi degli obblighi descritti al comma (4), punti b)-e), qualora siano assenti le condizioni giuridiche oppure qualora abbia delle ragioni ben fondate per ritenere che da ciò deriverebbe un malfunzionamento delle consuete attività democratiche dello Stato.
- (7) Il Presidente della Repubblica può rifiutare di adempiere i suoi obblighi elencati al comma (4)f), qualora violino i valori descritti nella Legge fondamentale.

Articolo 10

- (1) Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento per un periodo di cinque anni.
- (2) Ogni cittadino che abbia compiuto 35 anni può essere eletto Presidente della Repubblica.
- (3) Il Presidente della Repubblica può essere rieletto a questo ufficio una sola volta.

Articolo 11

- (1) Il Presidente della Repubblica deve essere eletto non prima di sessanta e non dopo trenta giorni dalla scadenza del mandato del precedente Presidente della Repubblica, o, se le circostanze lo richiedono, entro trenta giorni dalla fine prematura del mandato. La data dell'elezione del Presidente viene fissata dal Presidente dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale elegge il Presidente della Repubblica con voto segreto.
- (2) L'elezione del Presidente della Repubblica è preceduta dalla presentazione di apposite candidature. Per rendere valida una candidatura occorre l'appoggio per iscritto di almeno un quinto dei membri dell'Assemblea nazionale. La lista dei candidati che sono stati validamente proposti deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea nazionale prima che si proceda alla votazione. Ogni membro dell'Assemblea nazionale può proporre un solo candidato. Se un deputato propone più candidature, queste vengono tutte dichiarate nulle.
- (3) Il candidato che, dopo il primo scrutinio, ottiene due terzi dei voti dei deputati viene eletto Presidente della Repubblica.
- (4) Se nessun candidato ottiene la maggioranza dei due terzi dei voti al primo scrutinio, si terrà una nuova votazione. Nella seconda votazione, si possono votare solo i due candidati che hanno ottenuto il numero più alto di voti. Dopo la seconda votazione sarà eletto Presidente della Repubblica quel candidato che – indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto – avrà raggiunto la maggioranza dei voti espressi. Se anche durante la seconda votazione nessun candidato avrà raggiunto la maggioranza richiesta, si terrà una nuova elezione dopo aver ripetuto la presentazione delle candidature.
- (5) Le procedure di voto devono terminare entro il periodo massimo di due giorni consecutivi.
- (6) Il Presidente eletto assume il suo ufficio al termine del mandato del Presidente precedente, oppure – se il mandato ha avuto termine prima della scadenza prevista – l'ottavo giorno seguente a quello della proclamazione dei risultati dell'elezione. Prima di assumere l'ufficio, il Presidente della Repubblica deve prestare giuramento davanti all'Assemblea nazionale.

Articolo 12

- (1) La persona del Presidente della Repubblica è inviolabile.
- (2) L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra funzione o incarico statale, economico o politico. Il Presidente della Repubblica non può svolgere alcuna altra occupazione retribuita né ottenere una remunerazione per altre attività, fatta eccezione per le attività protette dal diritto d'autore.
- (3) Il mandato del Presidente termina:
 - a) con la scadenza del mandato stesso;
 - b) con la morte del Presidente;
 - c) per un'incapacità tale che renda impossibile lo svolgimento delle sue funzioni per più di novanta giorni;
 - d) se vengono meno le condizioni della sua eleggibilità;
 - e) se è stata dichiarata un'incompatibilità nei suoi confronti;
 - f) se ha presentato le dimissioni; oppure
 - g) se egli è stato destituito dal suo ufficio.
- (4) L'Assemblea nazionale è competente a pronunciarsi sull'incapacità del Presidente di svolgere le sue funzioni per più di novanta giorni, sull'ineleggibilità sopravvenuta e sull'incompatibilità. La decisione viene presa a maggioranza dei due terzi dei deputati.
- (5) Le norme concernenti la definizione dello statuto giuridico e della remunerazione del Presidente della Repubblica devono essere definite con legge organica.

Articolo 13

- (1) Il Presidente può essere perseguito penalmente solo al termine del suo mandato.
- (2) Un quinto dei membri dell'Assemblea nazionale può presentare una mozione per destituire il Presidente della Repubblica dal suo incarico, nel caso di violazione intenzionale della Costituzione, o di ogni altra legge nel quadro dell'esercizio delle sue funzioni, o nel caso di violazione del diritto penale.
- (3) Per promuovere questo procedimento di destituzione è richiesto il voto dei due terzi dei membri dell'Assemblea nazionale. La votazione è segreta.
- (4) Il Presidente non può più esercitare le sue funzioni a partire dalla decisione dell'Assemblea Nazionale di dare avvio alla procedura di destituzione fino alla fine della procedura di destituzione.
- (5) La procedura di destituzione è competenza della Corte costituzionale.
- (6) Se, alla conclusione della procedura, la Corte costituzionale constata la responsabilità di diritto pubblico del Presidente della Repubblica, può destituirlo dalle sue funzioni.

Articolo 14 (ex 29/E)

- (1) Nel caso di un impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica e fino al termine di questo impedimento, o nel caso di cessazione del mandato del Presidente della Repubblica e fino alla presa di servizio del nuovo Presidente, le responsabilità e i poteri del Presidente della Repubblica sono esercitati dal Presidente dell'Assemblea nazionale.
- (2) L'incapacità temporanea del Presidente della Repubblica viene stabilita dall'Assemblea nazionale su proposta del Governo o di ogni altro membro del Parlamento.
- (3) Durante il periodo nel quale il Presidente dell'Assemblea esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, non può godere dei diritti di deputato, e le sue responsabilità di Presidente dell'Assemblea nazionale sono esercitate dal Vice-Presidente dell'Assemblea nazionale nominato dal Parlamento.

Il Governo

Articolo 15

- (1) Il Governo è l'organo titolare del potere esecutivo, e le sue responsabilità e funzioni includono tutte le questioni non espressamente rientranti nella competenza di un altro organo, sulla base della Legge Fondamentale o di ogni altra norma giuridica. Il Governo è responsabile della sua attività di fronte all'Assemblea Nazionale.
- (2) Il Governo è l'organo di vertice della pubblica amministrazione e, nei casi e nelle condizioni previste dalla legge può istituire organi della pubblica amministrazione.
- (3) Il Governo, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, emana decreti su materia che non rientrano nella competenza riservata della legge, sulla base di un'autorizzazione prevista dalla legge.
- (4) I decreti del Governo non possono essere in contrasto con le leggi.

Articolo 16 (ex Art. 33)

- (1) Il Governo si compone del Primo ministro e dei ministri.
- (2) Il Primo ministro nomina tra i ministri uno o più vice-primi ministri.
- (3) Il Primo ministro viene eletto dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente della Repubblica.
- (4) L'elezione del Primo ministro avviene a maggioranza dei voti. Il Primo ministro entra in funzione nel giorno della sua elezione.
- (5) Il Presidente della Repubblica propone un candidato sulla base del comma (3):
 - a) qualora il mandato del Primo ministro sia terminato in ragione del rinnovo dell'Assemblea nazionale;
 - b) entro quindici giorni dal termine del mandato di Primo ministro, qualora il mandato del Primo ministro sia terminato a causa di dimissioni, di morte, per incompatibilità sopravvenuta o per il venir meno dei presupposti della sua elezione o nei casi in cui l'Assemblea nazionale abbia espresso un voto di sfiducia nei confronti del Primo ministro al momento del conferimento della fiducia.
- (6) Qualora la persona proposta alla carica di Primo ministro, conformemente a quanto disposto al comma (5), non sia stata eletta dall'Assemblea nazionale, il Presidente della Repubblica deve proporre un nuovo candidato entro quindici giorni.
- (7) I ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo ministro. I ministri prendono servizio nella data stabilita nell'atto di nomina o, nel caso della sua assenza, nel giorno della nomina.
- (8) Il Governo si considera formato dal momento della nomina dei ministri.
- (9) I membri del Governo prestano giuramento dinanzi all'Assemblea nazionale.

Articolo 17

- (1) La lista dei ministri è contenuta in una legge particolare.
- (2) I ministri senza portafoglio possono essere nominati per svolgere le funzioni determinate dal Governo.
- (3) L'ufficio governativo della capitale e del dipartimento costituiscono l'autorità amministrativa territoriale di competenza generale del Governo.
- (4) Le disposizioni di una legge organica relative alla costituzione dei ministeri o delle autorità amministrative possono essere modificate da una legge.
- (5) Lo statuto dei funzionari di Governo è stabilito dalla legge.

Articolo 18

- (1) Il Primo Ministro determina la politica generale del Governo.
- (2) Il ministro, nel quadro della politica generale del Governo, dirige in modo indipendente i settori dell'amministrazione dello Stato che rientrano nelle loro competenze e gli organi subordinati, e dà attuazione alle responsabilità determinate dal Governo o dal Primo ministro.
- (3) Nelle forme e nei modi previsti dalla legge o da un decreto del Governo e nel quadro dello svolgimento delle proprie funzioni, un membro del Governo, in modo individuale o in accordo con gli altri ministri, emana dei decreti che non possono essere contrari alle leggi, ai decreti del Governo o alle ordinanze del Presidente della Banca nazionale di Ungheria.
- (4) Ciascun membro del Governo è responsabile per la propria attività di fronte all'Assemblea nazionale e al Primo ministro. Ciascun membro del Governo può partecipare alle sedute dell'Assemblea nazionale e prendere la parola. L'Assemblea nazionale e le commissioni dell'Assemblea nazionale possono obbligare ogni membro del Governo a presentarsi ad una sessione.
- (5) Lo stato giuridico dei membri del Governo, la loro indennità e le modalità di sostituzione sono stabiliti dalla legge.

Articolo 19

L'Assemblea nazionale può chiedere al Governo di avere informazioni sulle posizioni che verranno adottate di fronte alle istituzioni dell'Unione Europea di concerto con i governi e può esprimere la propria posizione su qualsiasi questione che figuri all'ordine del giorno del processo della decisione. Nel procedimento decisionale dell'Unione europea, il Governo segue la posizione espressa dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 20 (ex art. 33/A)

- (1) Il mandato del Governo termina con lo scadere del mandato del Primo ministro.
- (2) L'incarico del Primo ministro termina:
 - a) con la formazione della neo-eletta Assemblea nazionale;
 - b) se l'Assemblea nazionale adotta una mozione di sfiducia nei confronti del Primo ministro ed elegge un nuovo Primo ministro;
 - c) se l'Assemblea nazionale, al momento del voto di fiducia proposto dal Primo ministro, esprime la propria sfiducia nei confronti del Primo ministro.
 - d) con le dimissioni del Primo ministro;
 - e) con la morte del Primo ministro;
 - f) per incompatibilità sopravvenuta o
 - g) qualora vengano a mancare le condizioni che avevano determinato la sua elezione.
- (3) Il mandato del ministro termina:
 - a) con il termine del mandato del Primo ministro;
 - b) con la rassegna delle dimissioni del ministro;
 - c) a seguito della revoca dall'incarico;
 - d) per la morte del ministro.
- (4) La decisione relativa alla perdita delle condizioni di eleggibilità del Primo ministro o i casi di incompatibilità devono essere votate a maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati dell'Assemblea nazionale presenti.

Articolo 21 (ex Art. 39/A)

- (1) Un quinto dei deputati dell'Assemblea nazionale può presentare una mozione di sfiducia, in forma scritta, rivolta contro il Primo ministro, indicando di concerto la persona designata come candidato alle funzioni di Primo ministro.
- (2) Qualora la maggioranza dei membri dell'Assemblea nazionale esprima la sfiducia nei confronti del Primo ministro votando la mozione, elegge in modo contestuale alla carica di Primo ministro, la persona presentata come candidato nella mozione di censura.
- (3) Il Primo ministro può proporre una questione di fiducia. Al momento del voto di fiducia sulla proposta del Primo ministro, l'Assemblea nazionale esprime la sua sfiducia qualora la maggioranza dei deputati dell'Assemblea nazionale non sostenga il Primo ministro.
- (4) Il Primo ministro può proporre che il voto su di una proposta presentata dal Governo sia egualmente una questione di fiducia. L'Assemblea nazionale esprime la sua sfiducia nei confronti del Primo ministro qualora non sostenga la proposta del Governo.
- (5) L'Assemblea nazionale deve prendere in considerazione la risoluzione relativa alla questione di fiducia in un periodo da tre a otto giorni a partire dalla presentazione della mozione di sfiducia o della proposta del Primo ministro menzionata ai commi (3) e (4).

Articolo 22 (ex 39/B)

- (1) Il Governo, a partire dalla scadenza del mandato e fino alla costituzione del nuovo Governo, esercita le sue funzioni in qualità di Governo *ad interim*. Ciò nonostante, non può concludere trattati internazionali con effetto vincolante e può adottare dei decreti solo sulla base di un'autorizzazione accordata dalla legge, e solamente nei casi di urgenza.
- (2) Se il mandato del Primo ministro termina con le sue dimissioni o con la formazione della neo-eletta Assemblea nazionale, il Primo ministro rimane in carica fino all'elezione del nuovo Primo ministro, in qualità di Primo ministro *ad interim*. Ciò nonostante, non può proporre la revoca o la nomina di nuovi ministri e non può emanare decreti tranne che sulla base di un'autorizzazione concessa dalla legge e solamente nei casi di urgenza.
- (3) Qualora il mandato del Primo ministro termini a causa della sua morte, per riconoscimento di un'incompatibilità, oppure per il venir meno dei requisiti che avevano determinato la sua elezione, o per la revoca della fiducia dell'Assemblea nazionale in concomitanza con la votazione di una mozione di sfiducia, le funzioni del Primo ministro sono esercitate, fino all'elezione del nuovo Primo ministro, e fermo restando le restrizioni definite al comma (2), dal vice-Primo ministro o – nel caso di una pluralità di vice-Primi ministri – dal primo vice-Primo ministro.
- (4) Ciascun ministro, a partire dalla scadenza del mandato del Primo ministro e fino alla nomina di un nuovo ministro sostituto, o di un altro qualunque membro del Governo che assicuri le sue funzioni ministeriali, esercita le proprie funzioni in qualità di ministro *ad interim*. Ciò nonostante, può adottare decreti solo nei casi di urgenza.

Autorità indipendenti di regolazione

Articolo 23

- (1) L'Assemblea nazionale può istituire, con legge organica, delle Autorità indipendenti di regolazione per svolgere e adempiere determinate funzioni rientranti nella competenza del potere esecutivo.

(2) Il Presidente di un'Autorità indipendente è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, per una durata determinata con legge organica. Il Presidente di una Autorità indipendente nomina uno o più vice-Presidenti.

(3) Il Presidente dell'Autorità indipendente deve presentare ogni anno un rapporto sulla propria attività.

(4) Il Presidente di un'Autorità indipendente, previa autorizzazione di una legge e nel quadro dello svolgimento delle proprie funzioni determinate con legge organica, adotta dei decreti che non possono essere contrarie alle leggi, ai decreti del Governo, ai decreti del Primo ministro, ai decreti ministeriali e alle ordinanze del Presidente della Banca nazionale di Ungheria. Il Presidente di un'Autorità indipendente può essere sostituito, per l'adozione di un decreto, da un vice-Presidente che sia stato designato da un decreto.

La Corte costituzionale

Articolo 24 (ex 32/A)

(1) La Corte costituzionale è l'organo supremo per la protezione della Legge fondamentale.

(2) La Corte costituzionale ha il compito di:

a) esaminare la compatibilità con la Legge fondamentale delle leggi approvate ma non ancora pubblicate;

b) controllare, su proposta di un giudice, la compatibilità di una norma giuridica da applicare in un caso specifico con la Legge fondamentale;

c) controllare, sulla base di un ricorso di costituzionalità, la compatibilità con la Legge fondamentale di una regola giuridica applicata nel corso di un procedimento specifico o di una decisione giudiziaria;

d) controllare, sulla base di un ricorso di costituzionalità, la compatibilità delle decisioni giudiziarie con la Legge fondamentale;

e) controllare, su iniziativa del Governo, di un quarto dei deputati o del Commissario per la tutela dei diritti fondamentali, la compatibilità delle norme giuridiche con la Legge fondamentale;

f) esaminare se le norme giuridiche sono contrarie agli accordi internazionali;

g) esercitare ulteriori responsabilità e competenze determinate dalla Legge fondamentale e da una legge organica.

(3) La Corte costituzionale:

a) nell'ambito delle competenze definite nei sub-commi b), c), e) del comma (2), può dichiarare la nullità delle leggi e delle altre norme giuridiche di cui accerta l'incostituzionalità;

b) nell'ambito delle competenze definite al sub-comma d) del comma (2), può annullare qualsiasi decisione giudiziaria contraria alla Legge fondamentale;

c) nell'ambito delle competenze definite al sub-comma f) del comma (2), può annullare qualsiasi norma giuridica o disposizione di una norma giuridica contraria ai trattati internazionali; e determina le ulteriori conseguenze giuridiche, previste in una legge organica.

(4) La Corte costituzionale si compone di quindici membri, eletti per dodici anni con i voti favorevoli di due terzi dei componenti dell'Assemblea nazionale. Il Presidente della Corte viene eletto dall'Assemblea Nazionale, con una votazione a maggioranza dei due terzi, tra uno dei suoi membri, e rimane in carica fino alla scadenza del mandato di giudice costituzionale. I membri della Corte costituzionale non possono essere membri di un partito e non possono svolgere altra attività politica.

(5) Le norme concernenti le competenze, sull'organizzazione e sull'attività della Corte costituzionale sono approvate con legge organica.

L'ordinamento giudiziario

Articolo 25

- (1) Le corti amministrano la giustizia. L'organo di vertice dell'amministrazione giudiziaria è la Corte suprema (la *Kúria*).
- (2) Le corti decidono:
 - a) sulle questioni di diritto penale, sulle controversie civili, e su altre questioni definite dalle leggi;
 - b) sulla legittimità delle decisioni amministrative;
 - c) sui conflitti tra le ordinanze locali e ogni altra legislazione, e sul loro annullamento;
 - d) sull'inadempimento da parte di un governo locale dei propri obblighi statutari;
- (3) In aggiunta alle responsabilità definite al comma (2), la Corte suprema assicura l'uniformità dell'applicazione giudiziaria del diritto e le direttive a riguardo sono vincolanti per le corti inferiori.
- (4) L'ordinamento giudiziario ha un'organizzazione multilivello. Per certi settori di materie si possono istituire con legge dei tribunali specializzati, in particolare per risolvere le controversie amministrative e di lavoro.
- (5) Gli organi dell'auto-governo della magistratura devono partecipare all'amministrazione delle corti.
- (6) Una legge può autorizzare altri organi ad agire in determinate/particolari controversie legali.
- (7) Le norme concernenti l'organizzazione e l'amministrazione delle corti, e per lo stato giuridico e l'indennità dei giudici è regolata con legge organica.

Articolo 26 (ex art. 50.3 + art. 48.2 e 3)

- (1) I giudici sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge, e non possono essere istruiti riguardo alle loro attività giurisdizionali. I giudici possono essere rimossi dal loro incarico solo per i motivi e con le procedure stabilite con legge organica. I giudici non possono essere membri di un partito e non possono svolgere attività politica.
- (2) I giudici di carriera sono nominati dal Presidente della Repubblica nei modi previsti con legge organica. Non sono eleggibili alla carica di giudici le persone di età inferiore ai trent'anni. Fatta eccezione per il Presidente della Corte suprema, nessun giudice può rimanere in carica per un periodo superiore all'età pensionabile.
- (3) Il Presidente della Corte suprema è eletto tra i suoi membri, per nove anni, da parte dell'Assemblea nazionale, su proposta del Presidente della Repubblica. L'elezione del Presidente della Corte suprema avviene con una votazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati.

Articolo 27

- (1) Fatta eccezione per i casi in cui è previsto altrimenti, le corti amministrano la giustizia in modo collegiale.
- (2) I giudici popolari partecipano all'amministrazione della giustizia nei casi e nelle forme previste dalle leggi.
- (3) Sono giudici di carriera solo i giudici e i presidenti dei collegi. Nei casi previsti dalla legge, i segretari delle corti possono assumere le funzioni di giudici, soggetti alle disposizioni dell'articolo 26 (1).

Articolo 28

Al momento dell'applicazione delle leggi, i tribunali innanzitutto interpretano i testi delle leggi, in conformità con gli obiettivi previsti dalle leggi e dalla Legge fondamentale. L'interpretazione della

Legge fondamentale e delle altre leggi deve tenere in considerazione che queste siano asservite a degli obiettivi economici conformi alla morale, al buon senso e ai pubblici benefici.

Gli Uffici della Procura

Articolo 29

(1) Il Procuratore generale e gli Uffici della Procura contribuiscono all'amministrazione della giustizia dando attuazione all'interesse statale di esercitare l'azione penale. Gli Uffici della Procura sono responsabili dell'efficace perseguimento dei crimini, dell'adozione di misure contro ogni altro atto o omissione contraria alla legge, e della promozione della prevenzione degli atti contrari alla legge.

(2) Sulla base delle disposizioni della legge, il Procuratore generale e gli Uffici della Procura devono:

- a) esercitare i diritti in congiunzione con i servizi investigativi,
- b) rappresentare la pubblica accusa nei procedimenti dinnanzi ai tribunali,
- c) esercita una supervisione sulla legittimità delle procedure d'indagine penale,
- d) esercita altre responsabilità e competenze definite dalla legge.

(3) L'organizzazione della Procura è guidata e diretta dal Procuratore generale, che nomina i Procuratori della Repubblica. Fatta eccezione per il Procuratore generale, i Procuratori della Repubblica non possono restare in carica oltre l'età pensionabile.

(4) Il Procuratore generale è eletto, tra i Procuratori della Repubblica, dall'Assemblea nazionale, su proposta del Presidente della Repubblica e dura in carica nove anni. L'elezione del Procuratore Generale avviene con votazione a maggioranza dei due terzi dei deputati.

(5) Il Procuratore Generale è obbligato a riferire all'Assemblea nazionale in ordine alla propria attività.

(6) I Procuratori della Repubblica non possono essere membri di alcun partito e non possono svolgere attività politiche.

(7) Le norme concernenti l'organizzazione e l'attività degli Uffici della Procura, dello stato giuridico e dell'indennità del Procuratore generale e dei Procuratori è definito con legge organica.

Il Commissario per la tutela dei diritti fondamentali

Articolo 30 (ex art. 32/B)

(1) Il Commissario per la tutela dei diritti fondamentali ha il compito di proteggere i diritti fondamentali e di agire su richiesta di qualunque persona.

(2) Il Commissario per la tutela dei diritti fondamentali ha il compito di esaminare e di far esaminare ogni abuso concernente i diritti fondamentali di cui sia venuto a conoscenza e di prendere le iniziative, d'ordine generale o individuale, necessarie per eliminarlo.

(3) Il Commissario per la tutela dei diritti fondamentali e i suoi sostituti vengono eletti dall'Assemblea Nazionale coi voti favorevoli dei due terzi dei deputati, per un periodo di sei anni. I sostituti [vice-commissari] hanno il dovere di difendere gli interessi delle generazioni future e i diritti delle nazionalità che vivono in Ungheria. Il Commissario per la tutela dei diritti fondamentali e i suoi vice-commissari non possono essere membri di un partito politico e non possono svolgere attività politiche.

(4) Il Commissario per la tutela dei diritti fondamentali riferisce annualmente all'Assemblea Nazionale sulle proprie attività.

(5) La disciplina in dettaglio delle norme concernenti il Commissario per la tutela dei diritti fondamentali o dei suoi vice-Commissari deve essere approvata con legge.

Il governo locale

Articolo 31

(1) I governi locali ungheresi sono istituiti per l'amministrazione degli affari pubblici e per l'esercizio del potere pubblico locale.

(2) Si possono organizzare dei referendum locali su di ogni questione che rientri nelle responsabilità e nelle competenze dei governi locali, sulla base di una legge.

(3) Le norme concernenti le attività dei governi locali sono definite con legge organica.

Articolo 32

(1) Nella gestione degli affari pubblici locali, i governi locali devono, nei limiti stabiliti dalla legge:

a) emanare delle ordinanze,

b) prendere decisioni,

c) condurre un'amministrazione autonoma,

d) stabilisce la sua organizzazione e determina il proprio statuto,

e) esercitare i diritti di proprietario nei confronti della proprietà degli enti del governo locale,

f) determinare il proprio budget e condurre un'amministrazione finanziaria autonoma,

g) può creare delle imprese con il proprio patrimonio e le proprie attività utilizzabili a questo scopo, su riserva di non mettere a rischio lo svolgimento delle proprie missioni obbligatorie;

h) stabilire il tasso e le categorie delle imposte locali;

i) creare simboli espressivi del governo locale e istituire onorificenze e titoli di merito locali;

j) chiedere informazioni, proporre decisioni e presentare la propria visione agli organi competenti;

k) può liberamente formare delle associazioni con altri enti locali di governo, può costituire unioni per la difesa degli interessi, può cooperare con gli enti locali di altri Stati, nei limiti delle proprie competenze, e divenire membro di organizzazioni internazionali di enti di governo locale, e

(l) esercitare ulteriori responsabilità e competenze definite dalla legge.

(2) Nei limiti delle proprie competenze, i governi locali adottano ordinanze locali per regolare le condizioni sociali locali che non sono regolamentate da una legge.

(3) Le ordinanze locali non possono porsi in contrasto con norme giuridiche di rango superiore.

(4) I governi locali, subito dopo la pubblicazione, inviano le ordinanze emanate agli uffici dei governi delle Città e dei Comuni. Nel caso in cui l'ufficio del governo metropolitano o comunale ritenga che un'ordinanza od una qualche disposizione sia in contrasto con la legge, può inviarla ad una corte per una revisione dell'atto.

(5) L'ufficio del governo metropolitano o comunale può presentare domanda ad una corte per ottenere una dichiarazione di inadempienza legislativa. Nel caso in cui il governo locale continui a perpetuare l'inadempienza agli obblighi legislativi, la Corte deve ordinare, su iniziativa dell'ufficio del governo metropolitano o comunale, di emanare, per conto della collettività locale, l'ordinanza municipale destinata a rimediare all'inadempienza.

(6) I beni patrimoniali dei governi locali costituiscono patrimonio pubblico necessario a svolgere i compiti che sono loro assegnati.

Articolo 33

(1) Le responsabilità e le competenze dei Governi locali sono esercitate dagli organi di rappresentanza locale.

(2) Gli organi di rappresentanza locale sono guidati dai Sindaci. Gli organi di rappresentanza dei Comuni eleggono uno dei loro membri per svolgere la funzione di presidente per la durata del loro mandato.

(3) Gli organi di rappresentanza locale possono istituire delle commissioni e delle cariche, come stabilito con legge organica.

Articolo 34

(1) I governi locali e lo Stato cooperano per raggiungere gli obiettivi della comunità. Le responsabilità e le competenze obbligatorie dei governi locali sono stabilite con legge. L'organo di Governo locale, per svolgere i compiti che gli sono assegnati, ha diritto ad adeguati introiti propri e riceve anche altre forme di sussidi.

(2) Una legge può autorizzare i governi locali a svolgere i propri doveri obbligatori con forme di associazione.

(3) I sindaci e i presidenti degli organi rappresentativi dei comuni possono eccezionalmente svolgere anche compiti ed esercitare funzioni dell'amministrazione statale, sulla base della legge o di un decreto del governo basato su un'autorizzazione legislativa.

(4) Il governo esercita il controllo giuridico sui governi locali, attraverso gli uffici metropolitani del governo e delle province.

(5) Al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio, la legge può subordinare a delle condizioni o all'approvazione del governo la contrazione di debiti o di altri impegni da parte della collettività locale, nel rispetto dei limiti determinati dalla legge.

Articolo 35

(1) I cittadini che godono del voto esercitano il suffragio universale ed eguale per eleggere i rappresentanti locali e i sindaci, con votazione diretta e segreta, nel corso di elezioni che permettono la libera espressione della volontà degli elettori, nelle forme e nei modi stabiliti da una legge organica.

(2) I rappresentanti locali e i sindaci sono eletti per cinque anni, come definito da una legge organica.

(3) Il mandato degli organismi di rappresentanza locale terminano nel giorno delle elezioni nazionali dei rappresentanti locali e dei sindaci. Nel caso in cui le elezioni vengano sospese, a causa dell'assenza dei candidati, il mandato degli organi di rappresentanza locale è prolungato sino al giorno delle elezioni parziali. Il mandato dei sindaci termina nel giorno delle elezioni del nuovo sindaco.

(4) Gli organi di rappresentanza locale possono deliberare il proprio scioglimento, nelle condizioni determinate da una legge organica.

(5) L'Assemblea nazionale, su proposta del governo, previa consultazione con la Corte costituzionale, può sciogliere un organismo di rappresentanza locale, qualora abbia violato la Legge fondamentale.

(6) Lo scioglimento volontario o obbligatorio comporta la cessazione del mandato dei Sindaci.

La finanza pubblica

Articolo 36

(1) L'Assemblea nazionale adotta una legge sul bilancio statale e sulla sua attuazione su base annuale. Il Governo invia all'Assemblea nazionale un disegno di legge sullo stato del bilancio e della sua attuazione, secondo le scadenze legislative.

- (2) Tutti i disegni di legge sul bilancio statale e sulla sua attuazione devono contenere nella stessa struttura l'insieme delle spese dello stato e delle entrate, elencate in modo trasparente e con i dovuti dettagli.
- (3) Con l'adozione della legge sul bilancio dello Stato, l'Assemblea nazionale autorizza il Governo a riscuotere il reddito e a distribuire la spesa sulla base dello stesso.
- (4) L'Assemblea Nazionale non può adottare una legge di bilancio dello Stato che permetta al debito pubblico di superare la metà del Prodotto interno lordo.
- (5) Nel caso in cui il debito pubblico superi la metà del Prodotto interno lordo, l'Assemblea nazionale può adottare solo una legge di bilancio statale che contenga la riduzione del debito pubblico, in proporzione al PIL.
- (6) Qualsiasi deviazione rispetto alle disposizioni previste ai commi (4) e (5) può essere ammessa solo durante uno stato di eccezione, nella misura in cui viene richiesto per mitigare le conseguenze degli avvenimenti che hanno provocato questo stato, e nel caso in cui vi sia una significativa e perdurante recessione dell'economia nazionale e nella misura necessaria per invertire l'equilibrio di questa.
- (7) Se l'Assemblea nazionale non riesce ad adottare la legge di bilancio statale entro l'inizio dell'anno nuovo, il Governo è autorizzato a riscuotere le entrate così come determinate dalle norme di diritto e di stanziare le spese in modo proporzionale, nel quadro delle previsioni di spesa determinate nella legge di bilancio nazionale dell'anno precedente.

Articolo 37

- (1) Il Governo è tenuto a dare attuazione al bilancio statale in un modo conforme alla legge, efficace e trasparente, garantendo una gestione efficiente dei fondi pubblici.
- (2) Nel periodo in cui viene data attuazione al bilancio, non può essere contratto alcun debito né può essere presa alcuna obbligazione finanziaria, fatta eccezione dei casi previsti al comma (6) dell'articolo 36, dai quali possa derivare che il livello del debito pubblico superi la metà del valore del Prodotto interno lordo dell'anno precedente.
- (3) Nel periodo in cui viene data attuazione al bilancio, fatta eccezione per i casi descritti nel comma (6) dell'articolo 36, non può essere contratto alcun debito né può essere presa alcuna obbligazione finanziaria, dai quali possa derivare un aumento del debito pubblico in rapporto a quello dell'anno precedente.
- (4) Nel caso in cui il debito pubblico sorpassi la metà del Prodotto interno lordo, la Corte costituzionale, nell'ambito delle sue competenze descritte nei sub-commi da b) ad e) del comma (2) dell'articolo 24, può sindacare sulla compatibilità delle leggi del bilancio statale e di attuazione, sulle leggi in materia fiscale nazionale, sui dazi e sui contributi, sui diritti di dogana, sulle condizioni nazionali delle tasse locali esclusivamente sotto il profilo della loro conformità con il diritto alla vita e alla dignità umana, del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione o i diritti legati alla nazionalità ungherese, e può annullarle per violazione di questi diritti. Ciò nonostante, la Corte costituzionale ha il diritto di annullare senza limiti le leggi summenzionate se le esigenze procedurali relative alla creazione e alla promulgazione della norma giuridica e incluse nella Legge fondamentale, non sono state soddisfatte.
- (5) Le modalità di calcolo del debito pubblico e del prodotto nazionale lordo totale, ed anche dalle norme concernenti le disposizioni descritte all'articolo 36 e ai commi (1) – (3) sono determinate dalla legge.

Articolo 38

- (1) Le proprietà dello Stato e delle collettività territoriali costituiscono un patrimonio nazionale. La gestione e la protezione del patrimonio nazionale ha come obiettivo quello di servire l'interesse

pubblico, di soddisfare i bisogni comuni e di salvaguardare le risorse naturali, ed anche di prendere in considerazione i bisogni delle generazioni future. Le esigenze relative alla conservazione, alla protezione del patrimonio nazionale e alla gestione responsabile di questo sono determinate da una legge organica.

(2) In virtù degli obiettivi previsti nel comma (1), una legge organica determina la proprietà esclusiva dello Stato e l'ambito della sua attività economica ed anche i limiti e le condizioni della vendita di un bene nazionale d'importanza prioritaria per l'economia nazionale.

(3) Un bene nazionale può essere venduto solo per un obiettivo definito dalla legge, nei limiti delle eccezioni previste e tenendo conto dell'esigenza del rapporto tra prezzo e valore.

(4) Un contratto sulla cessione o lo sfruttamento di un bene nazionale può essere stipulato solo con una società che abbia gli azionisti, la struttura e le attività relative alla gestione del bene nazionale trasferito o concesso trasparenti.

(5) Gli organi di gestione di cui lo Stato o le collettività territoriali sono proprietarie gestiscono le loro attività economiche in modo autonomo, in modo conforme al regime e agli obblighi fissati dalla legge e secondo le esigenze di efficacia e di risultato.

La protezione dei fondi pubblici

Articolo 39

(1) Possono essere concesse sovvenzioni e possono essere accordati versamenti sul bilancio nazionale e sulla base di un contratto solo ad una organizzazione i cui azionisti, la cui struttura e la cui attività relativa all'utilizzo delle sovvenzioni siano trasparenti.

(2) Ogni organizzazione che gestisce dei fondi pubblici è tenuta a rendicontare ufficialmente la gestione. I fondi pubblici e i beni nazionali devono essere gestiti secondo il principio della trasparenza della vita pubblica. I dati relativi ai fondi pubblici e ai beni nazionali sono dei dati di interesse pubblico.

Articolo 40

Le norme fondamentali concernenti l'eguaglianza davanti ai tributi pubblici e al sistema della riscossione sono determinati con legge organica, tenuto conto dei contributi necessari per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e della necessità di mantenere le persone anziane.

Articolo 41

(1) La Banca di Ungheria è la banca centrale dell'Ungheria. La Banca nazionale dell'Ungheria è responsabile della politica monetaria secondo le condizioni determinate con legge organica.

(2) Il presidente della Banca nazionale dell'Ungheria e i vice-presidenti sono nominati dal Presidente della Repubblica per una durata di sei anni.

(3) Una volta all'anno, il presidente della Banca nazionale dell'Ungheria indirizza all'Assemblea nazionale un rapporto relativo all'attività della Banca nazionale dell'Ungheria.

(4) Nei termini del suo mandato e nell'esercizio delle funzioni che gli sono conferite dalla legge, il presidente della Banca nazionale dell'Ungheria adotta dei regolamenti che non devono essere contrari alla legge. Il vice-presidente, nominato dal presidente secondo quanto previsto dal suo regolamento, può sostituire il presidente nell'adozione di questi regolamenti.

(5) Le norme concernenti relative all'organizzazione e al funzionamento della Banca nazionale dell'Ungheria sono determinate con legge organica.

Articolo 42

Le norme concernenti l'Autorità garante della sorveglianza del sistema di intermediazione finanziaria sono determinate con legge organica.

Articolo 43

(1) La Corte dei conti è l'organo di controllo finanziario e amministrativo dell'Assemblea nazionale. Nell'esercizio delle sue funzioni determinate dalla legge, la Corte dei conti controlla l'attuazione del bilancio nazionale, la gestione delle finanze pubbliche, l'utilizzo delle risorse provenienti dalle finanze pubbliche e la gestione del patrimonio nazionale. La Corte dei conti effettua i suoi controlli secondo dei criteri di legittimità, di utilità e di produttività.

(2) Il presidente della Corte dei conti è eletto dall'Assemblea nazionale, a maggioranza dei due terzi dei deputati dell'Assemblea, per una durata di dodici anni.

(3) Una volta all'anno, il presidente della Corte dei conti indirizza all'Assemblea nazionale un rapporto sull'attività della Corte dei conti.

(4) Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Corte dei conti sono definite con legge organica.

Articolo 44

(1) Il Consiglio di bilancio è un organo consultivo dell'Assemblea nazionale e valuta la fattibilità del bilancio nazionale.

(2) Il Consiglio di bilancio partecipa alla preparazione della legge di bilancio nazionale nelle condizioni determinate dalla legge.

(3) Al fine di rispettare le disposizioni dei commi (4) e (5) dell'articolo 36, l'adozione della legge di bilancio nazionale necessita dell'approvazione preliminare del Consiglio di bilancio.

(4) I membri del Consiglio di bilancio sono il presidente, il presidente della Banca nazionale dell'Ungheria e il presidente della Corte nazionale dei conti. Il Presidente del Consiglio di bilancio è nominato dal Presidente della Repubblica per una durata di sei anni.

(5) Le norme concernenti il funzionamento del Consiglio di bilancio sono definite con legge organica.

L'esercito ungherese

Articolo 45

(1) Le forze armate dell'Ungheria sono composte dall'esercito ungherese. Le missioni fondamentali dell'esercito ungherese sono la difesa militare dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e delle frontiere dell'Ungheria, l'esecuzione dei compiti comuni di difesa e di mantenimento della pace legati agli impegni internazionali ed anche l'attuazione di un'attività umanitaria in adeguamento con le norme del diritto internazionale.

(2) Salvo disposizioni contrarie ad un impegno internazionale, solo l'Assemblea nazionale, il Presidente della Repubblica, il Consiglio della difesa, il Governo oppure un ministro abilitato e competente hanno il diritto di dirigere l'esercito ungherese nel rispetto delle norme definite dalla Legge fondamentale e da una legge organica. Il funzionamento dell'esercito ungherese è diretto dal Governo.

(3) L'esercito ungherese interviene per prevenire, fare fronte ed eliminare le conseguenze delle catastrofi naturali.

(4) I militari di carriera dell'esercito ungherese non possono essere membri di alcun partito e non possono esercitare alcuna attività politica.

(5) Le norme concernenti l'organizzazione, i compiti, la gestione, la direzione e il funzionamento dell'esercito ungherese sono definite con legge organica.

La polizia e il servizio della sicurezza nazionale

Articolo 46

(1) I compiti fondamentali della polizia sono la prevenzione e l'individuazione delle infrazioni penali, la protezione della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e delle frontiere.

(2) Il funzionamento della polizia è gestito dal Governo.

(3) Le missioni fondamentali dei servizi e della sicurezza nazionale sono quelli di proteggere l'indipendenza e l'ordine pubblico dell'Ungheria e di servire gli interessi della sicurezza nazionale.

(4) Il funzionamento dei servizi della sicurezza nazionale è gestito dal Governo.

(5) Gli agenti della polizia e dei servizi della sicurezza nazionale non possono essere membri di alcun partito e non possono esercitare alcuna attività politica.

(6) Le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento dei servizi della sicurezza nazionale, le norme di applicazione dei mezzi e dei metodi dei servizi segreti, ed anche le norme concernenti le attività della sicurezza nazionale sono definite con legge organica.

Il procedimento decisionale relativo alla partecipazione alle operazioni militari

Articolo 47

(1) Il Governo ha il potere di decidere sulla partecipazione delle forze armate ungheresi e straniere ai movimenti transfrontalieri.

(2) Fatta eccezione per i casi previsti al comma (3), l'Assemblea nazionale ha il potere di decidere sull'impiego dell'esercito ungherese all'estero o in Ungheria, sul suo stazionamento all'estero, così come sull'impiego delle forze armate straniere in Ungheria, o sul territorio ungherese e sul loro stazionamento in Ungheria con una votazione a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

(3) Il Governo ha il potere di prendere le decisioni sull'impiego dell'esercito ungherese e delle forze armate straniere, nei casi previsti al comma (2), su decisione dell'Unione europea o su decisione dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, e in tutti gli altri casi.

(4) Il Governo deve immediatamente informare l'Assemblea nazionale e il Presidente della Repubblica di qualsiasi decisione presa nell'ambito del comma (3) o per autorizzare la partecipazione dell'esercito ungherese al mantenimento della pace o all'attività umanitaria esercitata su di un terreno estero di operazioni.

L'ordinamento giuridico speciale

Le norme comuni relative allo stato di urgenza e allo stato di necessità

Articolo 48

(1) L'Assemblea nazionale:

a) dichiara lo stato di urgenza e istituisce il Consiglio di difesa nel caso di proclamazione dello stato di guerra o di pericolo imminente di aggressione armata proveniente da una autorità straniera;

b) dichiara lo stato di urgenza in caso di attacco armato mirante all'indebolimento dell'ordine pubblico o all'acquisizione esclusiva del potere, così come nel caso di atti gravi, violenti che fanno intervenire gli eserciti e che mettono gravemente in pericolo la sicurezza della vita umana e dei beni.

(2) La dichiarazione dello stato di guerra, la conclusione della pace e la dichiarazione dell'ordine giuridico speciale previsto al comma (1) necessitano del voto, a maggioranza dei due terzi, dei deputati dell'Assemblea nazionale.

(3) Il Presidente della Repubblica può dichiarare lo stato di guerra, lo stato di emergenza nazionale, istituire il Consiglio di difesa e dichiarare lo stato di necessità qualora l'Assemblea nazionale non sia nelle condizioni di prendere questa decisione.

(4) L'Assemblea nazionale è considerata incapace di prendere queste decisioni durante la sospensione della sessione parlamentare e qualora la sua convocazione diventi impossibile in ragione degli inevitabili ostacoli derivanti dall'insufficienza del tempo o dagli avvenimenti che hanno provocato lo stato di guerra, lo stato di urgenza o di necessità.

(5) L'incapacità dell'Assemblea nazionale e le motivazioni della dichiarazione dello stato di guerra, dello stato di urgenza o dello stato di necessità devono essere determinati in modo unanime dal Presidente dell'Assemblea nazionale, dal Presidente della Corte costituzionale e dal Primo ministro.

(6) L'Assemblea nazionale deve esaminare le motivazioni della dichiarazione dello stato di guerra, dello stato di urgenza o dello stato di necessità al momento della prima seduta convocata al venir meno della sua incapacità e deve decidere sulla legittimità delle misure applicate. La decisione viene presa con il voto della maggioranza dei due terzi dei deputati dell'Assemblea nazionale.

(7) Per tutta la durata dello stato di urgenza o dello stato di necessità, l'Assemblea nazionale non può dichiarare il suo scioglimento né essere sciolta. Per tutta la durata dello stato di urgenza o dello stato di necessità non possono essere indette né organizzate le elezioni generali dei deputati dell'Assemblea nazionale. In una simile situazione, la nuova Assemblea nazionale deve essere eletta nei novanta giorni successivi a partire dalla fine dello stato di urgenza o dello stato di necessità. Se l'elezione generale dei deputati dell'Assemblea nazionale è già stata organizzata, ma l'Assemblea nazionale non si è ancora insediata, la seduta inaugurale è convocata dal Presidente della Repubblica nei trenta giorni successivi a partire dalla fine dello stato di urgenza o dello stato di necessità.

(8) L'Assemblea nazionale che ha votato il suo scioglimento, o che è stata sciolta, può essere ugualmente convocata dal Consiglio di difesa durante lo stato di urgenza, e dal Presidente della Repubblica durante lo stato di necessità.

Lo stato di emergenza nazionale

Articolo 49

(1) Il Presidente della Repubblica è il Presidente del Consiglio della difesa. Il Consiglio della difesa è composto dal presidente dell'Assemblea nazionale, dai dirigenti dei gruppi parlamentari presenti nell'Assemblea nazionale, dal Primo ministro, dai ministri, ed anche dal Capo di stato maggiore che ha un voto consultivo.

(2) Il Consiglio della difesa esercita:

- a) i compiti che gli sono stati conferiti dall'Assemblea nazionale;
- b) i compiti del Presidente della Repubblica;
- c) i compiti del Governo.

(3) Il Consiglio della difesa decide:

- a) dell'impiego dell'esercito ungherese in Ungheria o all'estero, della sua partecipazione al mantenimento della pace o all'attività umanitaria in territorio estero, ed anche del suo stazionamento all'estero;

- b) dell'impiego delle forze armate straniere in Ungheria o della partenza dal territorio ungherese e del loro stazionamento in Ungheria;
 - c) dell'attuazione di misure speciali previste da una legge organica.
- (4) Il Consiglio della difesa può prendere delle decisioni con le quali può sospendere l'applicazione di alcune leggi, derogare a delle disposizioni legali e prendere altre misure speciali.
- (5) Le ordinanze del Consiglio della difesa devono essere abrogate con la fine dello stato di urgenza, a meno che l'Assemblea nazionale non decida di prorogare queste misure.

Lo stato di necessità

Articolo 50

- (1) Durante lo stato di necessità, può essere utilizzato l'esercito ungherese qualora l'impiego della polizia e dei servizi della sicurezza nazionale si riveli insufficiente.
- (2) Durante lo stato di necessità, nel caso di impedimento dell'Assemblea nazionale, il Presidente della Repubblica decide dell'utilizzazione dell'esercito ungherese secondo le disposizioni del comma (1).
- (3) Durante lo stato di necessità, il Presidente della Repubblica deve emanare delle ordinanze per adottare qualsiasi misura speciale definita da una legge organica sono prese dal Presidente della Repubblica. Le ordinanze del Presidente della Repubblica possono sospendere l'applicazione di particolari leggi, derogare a delle disposizioni di legge e prendere altre misure speciali.
- (4) Il Presidente della Repubblica informa immediatamente il Presidente dell'Assemblea nazionale delle misure speciali adottate. Durante lo stato di necessità, l'Assemblea nazionale o, nel caso di impedimento, la commissione parlamentare agli affari della difesa, può sospendere l'applicazione delle misure speciali messe in atto dal Presidente della Repubblica.
- (5) Le misure speciali prese tramite un'ordinanza rimangono in vigore per trenta giorni, a meno che non vengano prorogate dall'Assemblea nazionale o, nel caso di impedimento, dalla commissione parlamentare agli affari della difesa.
- (6) Le ordinanze del Presidente della Repubblica devono essere abrogate con la scadenza dello stato di necessità.

Lo stato di difesa preventiva

Articolo 51

- (1) In caso di pericolo di aggressione esterna armata o al fine di soddisfare un impegno proveniente da un'alleanza militare, l'Assemblea nazionale dichiara lo stato di difesa preventiva per una durata determinata; nello stesso tempo, dà mandato al Governo al fine di adottare le misure speciali definite da una legge organica. La durata dello stato di difesa preventiva può essere prolungata.
- (2) La proclamazione dell'ordine giuridico speciale previsto al comma (1) necessita del voto della maggioranza dei due terzi dei deputati dell'Assemblea nazionale.
- (3) Dopo la dichiarazione dello stato di difesa preventiva, il Governo può adottare delle misure in deroga alle leggi relative al funzionamento dell'amministrazione, dell'esercito ungherese e delle forze dell'ordine, tenendo informato in modo continuo il Presidente della Repubblica ed anche, a seconda della materia, le commissioni parlamentare permanenti e competenti. Tali misure rimangono in vigore fino alla decisione dell'Assemblea nazionale recante la dichiarazione dello stato di difesa preventiva, ma entro i limiti di una durata di sessanta giorni.

- (4) Durante lo stato di difesa preventiva, il Governo può adottare dei decreti con i quali, secondo le disposizioni previste da una legge organica, può sospendere l'applicazione di determinate leggi, derogare alle disposizioni legali e prendere altre misure speciali.
- (5) I decreti del Governo devono essere abrogati con la fine dello stato di difesa preventiva.

L'aggressione imprevista

Articolo 52

- (1) Nel caso di un'invasione imprevista delle forze armate straniere sul territorio dell'Ungheria, il Governo, in attesa della decisione concernente la dichiarazione dello stato di necessità o dello stato di urgenza, è tenuto a prendere immediatamente le misure necessarie e proporzionate all'aggressione, al fine di far fronte all'aggressione, di proteggere il territorio dell'Ungheria tramite le forze aeree d'allerta ungheresi e alleate, di proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza della vita umana e dei beni, ed anche in caso di necessità secondo il piano di difesa convalidato dal Presidente della Repubblica.
- (2) Il Governo deve immediatamente informare l'Assemblea nazionale e il Presidente della Repubblica della misure prese secondo le disposizioni del comma (1).
- (3) In caso di aggressione imprevista, il Governo può adottare dei decreti con i quali, secondo le disposizioni previste da una legge organica, può sospendere l'applicazione di determinate leggi, derogare alle disposizioni legali e prendere altre misure speciali.
- (4) I decreti del Governo devono essere abrogati al termine dell'aggressione imprevista.

Lo stato di pericolo

Articolo 53

- (1) Nel caso di calamità o di catastrofi industriali che mettano in pericolo la sicurezza della vita umana e dei beni, e al fine di eliminare le conseguenze prodotte, il Governo dichiara lo stato di pericolo e prende le misure speciali definite da una legge organica.
- (2) Nel caso di estremo pericolo, il Governo può adottare decreti con i quali, secondo le disposizioni previste da una legge organica, può sospendere l'applicazione di determinate leggi, derogare alle disposizioni legali e prendere altre misure speciali.
- (3) Il decreto del Governo definito al comma (2) resta in vigore durante quindici giorni, salvo il caso in cui venga prorogato dal Governo su autorizzazione dell'Assemblea nazionale.
- (4) I decreti del Governo devono essere abrogati con il venir meno dello stato di pericolo estremo.

Le norme comuni relative all'ordine giuridico speciale

Articolo 54

- (1) Nell'ordine giuridico speciale, l'esercizio dei diritti fondamentali, fatta eccezione dei diritti definiti agli articoli II e III, ed anche dai commi (2) a (6) dell'articolo XXVIII, può essere sospeso o limitato al di là di quanto previsto al comma (3) dell'articolo I.
- (2) Nel caso dell'adozione di un ordine giuridico speciale, l'applicazione della Legge fondamentale non può essere sospesa e il funzionamento della Corte costituzionale non può essere limitato.
- (3) L'ordine giuridico speciale può essere annullato dall'organo abilitato alla sua istituzione se vengono meno le condizioni della sua applicabilità.

(4) Le norme di dettaglio, applicabili nel quadro dell'ordine giuridico speciale, sono definite da una legge organica.

Le disposizioni finali

1. La Legge fondamentale dell'Ungheria entra in vigore il 1 gennaio 2010.
2. La Legge fondamentale è adottata dall'Assemblea nazionale secondo le disposizioni del punto a) del comma (3) dell'articolo 19 e del comma (3) dell'articolo 24 della legge XX del 1949.
3. Le disposizioni transitorie legate a questa Legge fondamentale sono adottate separatamente dall'Assemblea nazionale nel quadro delle procedure definite al punto 2.
4. L'obbligo di presentare all'Assemblea nazionale le proposte di legge necessarie all'attuazione della Legge fondamentale ricade sul Governo.

*

Noi, i deputati dell'Assemblea nazionale eletti il 25 aprile 2010, coscienti della nostra responsabilità davanti a Dio e agli uomini, nell'esercizio del nostro potere costituzionale, stabiliamo come segue la prima Legge fondamentale dell'Ungheria.

Che la pace, la libertà e l'intesa regnino.

Dr. Shmitt Pál
Presidente della Repubblica

Kövér László
Presidente dell'Assemblea nazionale